(N. 161)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1953 (V. *Stampato N.* **166**)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MERLIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1953

Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250 milioni nella spesa per la esecuzione di opere di prima sistemazione dei servizi generali secondo le disposizioni della legge 4 novembre 1951, n. 1295.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio del porto di Brindisi un contributo di lire 250.000.000 nella spesa di lire 410.000.000, ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere di prima sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295.

La spesa di lire 250.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

All'Ufficio del genio civile di Brindisi è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.

Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo 1 sarà di volta in volta erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del genio civile di Brindisi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Nell'importo delle opere da realizzarsi si intende compresa la somma per le espropriazioni, mente della legge 25 giugno 1865, n. 2359, he si renderanno necessarie per l'attuazione ella citata legge 4 novembre 1951, n.1295.

Per detta somma il provvedimento del Prefetto che ordina il deposito delle indennità lla Cassa depositi e prestiti, o quello della Autorità giudiziaria competente che autorizza l pagamento diretto delle indennità di espropriazione, terrà luogo, ai fini della erogazione el contributo, degli stati di avanzamento ei lavori.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per lire 150 milioni con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 e per lire 100 milioni con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1953-54.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI